



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

Oggetto: Attribuzione d'ufficio del domicilio digitale ad imprese costituite in forma societaria con contestuale irrogazione di sanzione ai sensi dell'art.37 del D.L. n.76, del 16 luglio 2020.

IL CONSERVATORE del Registro delle Imprese

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.87, del 16 novembre 2022, di nomina del Conservatore del Registro delle Imprese di Frosinone-Latina;

Visto l'art. 2188 e s.s. del Codice Civile;

Vista la Legge n.241/90;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni intervenute ed, in particolare, l'art. 8, recante le modalità di tenuta del Registro delle Imprese;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del citato art.8 della Legge n.580/1993;

Visto l'art.16, commi 6 e 6bis, del D.L. n.185/2008, come modificato dall'art.37 del D.L. n.76/2020 che impone, alle imprese costituite in forma societaria, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

Considerato che il domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso confluendo nell'INI-PEC è il sistema di collegamento esclusivo tra imprese e P.A., compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;

Visto l'art.37 del richiamato D.L. 16 luglio 2020, n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

Preso atto che il citato l'art.16, ai commi 6bis e 6ter prevede altresì che l'ufficio Registro delle Imprese *"contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio..."*;

Richiamato il *"Regolamento per l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali ed alle società sprovviste, ai sensi dell'art.37 del D.L. n.76/2020 convertito, con modificazioni, con Legge n.120/2020"* approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.12, del 25 ottobre 2022;



Preso atto che dell'avvio del "procedimento per l'attribuzione d'ufficio di un valido ed attivo domicilio digitale alle società che non lo hanno dichiarato", prot. n.33988, del 1° dicembre 2023, è stata data notifica con pubblicazione all'Albo camerale per 45 gg, dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024;

Preso atto che il suddetto avvio è stato, altresì, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente alla pagina <https://www.frlt.camcom.it/domicilio-digitale-pec>;

Rilevato che nella suddetta nota di avvio del procedimento, le imprese sono state informate che, contestualmente all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale saranno applicate le sanzioni previste dall'art.2630 del c.c., se da verifiche automatizzate le stesse non avranno provveduto, nel frattempo, a comunicare un domicilio digitale valido ed attivo;

Rilevato che la Camera di Commercio Frosinone–Latina, con nota prot.n.24107, del 9 agosto 2022, ha aderito al servizio messo a disposizione da InfoCamere S.c.p.a., società in house del sistema camerale, per gestire massivamente il processo di assegnazione del domicilio digitale e contestuale emissione dei verbali di accertamento ai sensi dell'art.37 del D.L. n.76/2020;

Considerato che per le imprese costituite in forma societaria di cui all'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in seguito ai controlli automatici è stata accertata, al momento dell'attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, che non risultino denunciati nuovi indirizzi pec ovvero che siano in corso procedimenti di iscrizione pec al Registro delle Imprese;

Visto l'art.8, comma 3, della Legge n.241/1990: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale non possibile;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare, l'art.5bis secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

Visto l'art.40 del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n.76, rubricato *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito con Legge n.120/20 ed, in particolare, il comma 6, che così dispone: *"Ogni determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione"*;

Richiamato il principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa;

Richiamato l'art.21bis della Legge n.241/1990, con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale *"qualora per il numero dei*



destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

Vista la proposta di provvedimento, formulata dal titolare della E.Q. “Pubblicità Legale (provincia di Frosinone)”, in atti;

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente ad interim dell'Area 2 Servizi alle imprese, dott. Erasmo Di Russo, sia sotto il profilo tecnico che della legittimità;

Ritenuto necessario provvedere in merito,

DETERMINA

-di procedere all'assegnazione d'ufficio a ciascuna delle imprese costituite in forma societaria, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di un domicilio digitale, il quale: a) avrà la dicitura codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it ; b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute; c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore; d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS);

-di iscrivere i domicili digitali di cui sopra al Registro delle Imprese, sulle posizioni di ciascuna società di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di procedere contestualmente, nei confronti delle società di cui sopra, all'applicazione per l'omesso adempimento della sanzione amministrativa prevista dall'art.2630 del Codice Civile, in misura raddoppiata, notificando il verbale di accertamento presso il domicilio digitale delle società stesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.21bis della Legge n.241/1990, ai fini della comunicazione agli interessati del presente provvedimento entro il termine di otto giorni dalla sua adozione, così come stabilito dall'art.40, comma 6, del richiamato D.L. n.76/2020, lo stesso è pubblicato integralmente, per giorni 30, all'Albo camerale, ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

L'avvenuta pubblicazione del presente atto all'Albo camerale per 30 giorni ha, dunque, valore di notifica.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono promuovere reclamo al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 gg dalla notifica, decorrenti, pertanto, dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente atto all'Albo camerale.

IL CONSERVATORE
(Avv. Pietro Viscusi)